COMUNE DI BUCCINASCO

REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI

Approvato con deliberazione consiliare n. 37 del 05/10/2020

INDICE GENERALE

- Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento.
- Art. 2 Funzioni.
- Art. 3 Luogo della celebrazione dei matrimoni e della costituzione delle unioni civili.
- Art. 4 Giornate ed orari di celebrazione dei matrimoni e di costituzione delle unioni civili.
- Art. 5 Prenotazione del luogo di celebrazione del matrimonio o di costituzione dell'unione civile.
- Art. 6 Costo del servizio
- Art. 7. Allestimento dei locali e/o degli spazi utilizzati.
- Art. 8 Richiesta di celebrazione di matrimonio o di unione civile da parte di cittadini stranieri non residenti in Italia.
- Art. 9 Celebrazione di matrimonio o costituzione di unione civile con l'ausilio di un interprete.
- Art. 10 Matrimoni ed unioni civili celebrati su delega di altri Comuni.
- Art. 11 Formalità preliminari alla celebrazione del matrimonio ed alla costituzione dell'unione civile.
- Art. 12 Organizzazione del servizio.
- Art. 13 Matrimoni ed unioni civili celebrati fuori dalla Casa Comunale.
- Art. 14 Casi non previsti dal presente regolamento.

Art. 1 - OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

- 1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili e di costituzione delle unioni civili sul territorio del Comune, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità a quanto previsto dagli articoli 106 e seguenti del Codice Civile e dalla Legge n. 76 del 20 maggio 2016 e ss.mm.
- 2. La celebrazione del matrimonio e la costituzione di unione civile sono attività istituzionali garantite ai cittadini, così come previsto dal Codice Civile, dalla Legge n. 76 del 20 maggio 2016 e dal vigente Regolamento di Stato Civile (D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000).

Art. 2 - FUNZIONI

- 1. Per la celebrazione dei matrimoni o la costituzione delle unioni civili il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile ai dipendenti a tempo indeterminato o al Segretario comunale.
- 2. Possono essere delegati alla celebrazione di matrimoni o alla costituzione di unioni civili anche assessori, consiglieri comunali o cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale, come previsto dall'art.1, comma 3, del D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000. Qualora si intenda far celebrare il matrimonio o far costituire l'unione civile a cittadino/a italiano/a in possesso dei requisiti previsti dal succitato art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000, gli interessati dovranno presentare domanda, indirizzata al Sindaco, almeno 40 giorni prima della data del matrimonio o della costituzione dell'unione civile.
- 3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo dovrà essere dichiarato dalla persona che intende celebrare mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 da rendere al Servizio Stato Civile contestualmente alla richiesta di cui al comma 2 del presente articolo.
- 4. Una volta ricevuta la documentazione di cui ai precedenti commi 3-4, il sindaco, effettuate le necessarie verifiche, dispone di delegare le funzioni di ufficiale di stato civile per la celebrazione dell'evento specifico alla persona richiesta. Il delegato dovrà sottoscrivere la delega di funzioni per accettazione.
- 5. L'ufficiale di stato civile, nel celebrare il matrimonio, deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art.70 del D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000.
- 6. E' fatto divieto all'ufficiale di stato civile di ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici e/o religiosi, mantenendo un contegno adeguato al ruolo.

ART. 3 - LUOGO DELLA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E DELLA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI

- 1. I matrimoni con il rito civile e le costituzione delle unioni civili vengono celebrate pubblicamente, alla presenza di due testimoni maggiorenni, muniti di idoneo documento di identità in corso di validità, anche parenti degli sposi, nella Casa comunale, ai sensi dell'art. 106 del Codice Civile.
- 2. La "Casa comunale" ai fini dell'art. 106 del Codice Civile è rappresentata dal Palazzo Comunale sito in via Roma n. 2 da tutti gli edifici ed i locali di proprietà comunale, o che siano stabilmente nella disponibilità dell'Amministrazione comunale con carattere di continuità e di esclusività, appositamente individuati con deliberazione della Giunta comunale così come previsto dall'art. 3 del D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000.

- 3. Nel nostro Comune i matrimoni e le unioni civili possono essere celebrati:
- → nell'Ufficio Stato Civile o altro locale comunale munito di bandiera e foto del Presidente della Repubblica;
- → nella Sala della Giunta comunale sita al terzo piano del Palazzo Municipale;
- → nella Sala al primo piano della Cascina Robbiolo sita in via Aldo Moro snc;
- → nella Sala al primo piano della Cascina Fagnana;
- → in ogni altro locale di proprietà/disponibilità comunale, individuato con deliberazione della giunta comunale come ufficio di stato civile separato;

Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, settembre ed ottobre, le celebrazioni sono ammesse anche:

- → nel giardino pertinenziale della Cascina Robbiolo
- → nel giardino pertinenziale della Cascina Fagnana
- 4. La celebrazione del matrimonio o la costituzione dell'unione civile nell'Ufficio Stato Civile o in altri uffici comunali, diversi dalla Sala Giunta, è riservata ai residenti, è gratuita e può essere fissata esclusivamente durante l'orario di servizio e secondo le disponibilità fissate dal Servizio Stato Civile. Per ragioni di spazio, pur trattandosi di cerimonie aperte al pubblico, all'interno degli uffici è ammessa la presenza di un massimo di 10 persone compreso il celebrante (le parti, due testimoni e massimo altre 5 persone).

Art. 4 - GIORNATE ED ORARI DI CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E DI COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI

- 1. La celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili avvengono, di regola, nella data scelta degli interessati, compatibilmente con la disponibilità del Sindaco o di un suo delegato alla celebrazione nonché con la disponibilità del luogo di celebrazione prescelto e nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dalle disposizioni organizzative predisposte dal Servizio competente.
- 2. Il matrimonio e la costituzione l'unione civile, sul territorio di Buccinasco, non può aver luogo ne la domenica ne nei giorni festivi. In particolare sono escluse le celebrazioni nei seguenti giorni/periodi: sabato antecedente la Pasqua, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, intero mese di agosto, giorno del Santo Patrono (lunedì successivo alla terza domenica del mese di settembre), 1 novembre, 8 dicembre, periodo dal 24 dicembre al 6 gennaio, il sabato antecedente ed il lunedì successivo alla data di ogni consultazione elettorale se già nota al momento della prenotazione.
- 3. Ulteriori limitazioni alla celebrazione potranno essere stabilite dal servizio competente per ragioni organizzative ovvero nel caso in cui i luoghi destinati alla celebrazione siano temporaneamente occupati per altre iniziative (mostre, convegni, feste, mercati etc). Le suddette limitazioni verranno comunicate ai richiedenti all'atto della richiesta di disponibilità del luogo di celebrazione prescelto ovvero all'atto della conferma della prenotazione.
- 4. La celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili può avvenire:
 - dal lunedì al venerdì all'interno dell'orario di servizio degli uffici comunali
 - il sabato solo la mattina dalle 10:00 alle 12:00.
- 5. La cadenza delle celebrazioni consecutive dei matrimoni o delle costituzioni delle unioni civili nel corso della stessa giornata, a prescindere dal luogo di svolgimento, è determinata dal Servizio Stato Civile in base alla disponibilità dei locali ed alle esigenze di servizio.
- 6. La celebrazione di matrimoni e la costituzione di unioni civili nei giardini pertinenziali della Cascina Robbiolo e della Cascina Fagnana, è possibile solo nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, settembre ed

ottobre, secondo il calendario annualmente predisposto dal Sevizio Stato Civile e tassativamente nelle date e negli orari prestabiliti.

- 7. In caso di maltempo il matrimonio o l'unione civile previsti nel giardino della Cascina Fagnana saranno celebrati sotto il porticato della cascina stessa ovvero nel locale sito al piano primo della cascina stessa; il matrimonio o l'unione civile previsti nel giardino della Cascina Robbiolo saranno celebrati in una sala all'interno della cascina stessa secondo la disponibilità. Gli sposi o le persone che intendono unirsi civilmente, all'atto della prenotazione, devono dichiarare per iscritto di aver preso visione dei luoghi alternativi messi a disposizione per la celebrazione in il caso di maltempo e di accettarli sollevando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità in merito.
- 8. Il tempo massimo di occupazione dei locali o dei giardini è fissato in:
- 45 minuti per i matrimoni e le unioni civili celebrate nella Sala Giunta;
- 75 minuti per i matrimoni e le unioni civili celebrate nella Cascina Robbiolo, nella Cascina Fagnana e nei relativi giardini pertinenziali.

In ogni caso, i locali e/o i giardini di pertinenza, in cui avviene la celebrazione, dovranno essere liberati (dagli sposi, invitati, addobbi, ecc...) tassativamente entro tali termini.

ART. 5 - PRENOTAZIONE DEL LUOGO PER LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO O LA COSTITUZIONE DELL'UNIONE CIVILE

- 1. Coloro che intendono celebrare matrimonio civile o costituire unione civile presso i luoghi individuati dal comma 3 dell'art. 3 devono presentare apposita istanza redatta sul modello predisposto dal Servizio Stato Civile, almeno 30 giorni prima della data di celebrazione e con un anticipo non superiore ai 6 mesi, compatibilmente con la disponibilità dei locali a tale funzione deputati.
- 2. Il personale del Servizio Stato Civile, verificata la disponibilità del luogo prescelto, accorderà l'utilizzo dello stesso, ovvero comunicherà le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza.
- 3. La prenotazione del luogo per la celebrazione del matrimonio o la costituzione dell'unione civile non sarà tuttavia effettiva fino a quando i richiedenti non consegneranno la ricevuta di avvenuto pagamento del corrispettivo previsto per l'utilizzo della sala secondo quanto disposto dall'art.6 del presente regolamento.
- 4. La celebrazione del matrimonio e la costituzione dell' unione civile è comunque subordinata alla regolare esecuzione delle pubblicazioni, come previsto dall'art. 50 del D.P.R.396 del 03/11/2000, ovvero alle formalità previste dalla legge n. 76 del 20 maggio 2016 . Qualora queste non avvenissero nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, si procederà all'annullamento d'ufficio della prenotazione.

ART. 6 - COSTO DEL SERVIZIO

- 1. Per la celebrazione del matrimonio civile e la costituzione delle unioni civili presso i luoghi individuati dal comma 3 dell'art. 3, è dovuto il pagamento di un corrispettivo determinato dalla Giunta comunale.
- 2. Il corrispettivo è dovuto in base alla residenza anagrafica dei richiedenti ed è diversificato in base al luogo di celebrazione.

- 3. Il pagamento dovrà essere effettuato, dopo aver verificato la disponibilità del luogo prescelto, entro e non oltre il termine massimo di 5 giorni dalla data della prenotazione, trascorso detto termine la prenotazione sarà annullata.
- 4. Qualora il servizio richiesto non venisse prestato, per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale della somma corrisposta. Nessun rimborso competerà invece qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia ascrivibile alle parti richiedenti.

ART. 7 - ALLESTIMENTO DEI LOCALI E/O DEGLI SPAZI UTILIZZATI

- 1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire i locali o gli spazi concessi con ulteriori arredi ed addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti. I locali e/o gli spazi utilizzati dovranno essere quindi restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi per la celebrazione.
- 2. Il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti.
- 3. Le concrete prescrizioni da rispettare per l'utilizzo delle sale per le celebrazioni dei matrimoni e delle unioni civili sono stabilite con apposito atto del Responsabile del Settore Servizi Demografici ed Innovazione tecnologica.
- 4. Nel caso si verifichino danni alle sale, spazi e/o strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato alla parte richiedente.
- 5. E' consentita la possibilità di utilizzare strumenti musicali o impianti stereo personali per diffondere musica di sottofondo nel corso della cerimonia. La scelta dei brani e degli strumenti dovrà essere consona al luogo della celebrazione, evitando quindi di recare disturbo. Ogni connesso onere finanziario ed organizzativo, compreso l'assolvimento dei diritti SIAE, se ed in quale importo dovuti, risulta a totale carico dei nubendi o di coloro che costituiscono unione civile.
- 6. L'utilizzo del pianoforte presente nella Cascina Robbiolo o di qualsiasi altro strumento musicale fornito dall'ente, sono soggetti alle prescrizioni stabilite dal Servizio Cultura che ha in gestione le strutture e quanto ivi contenuto.
- 7. Le celebrazioni nei giardini pertinenziali della Cascina Robbiolo e della Cascina Fagnana sono soggette alle specifiche disposizioni organizzative stabilite dal Responsabile del Settore cui fa capo il Servizio Stato Civile.

ART. 8 - RICHIESTA DI CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO O UNIONE CIVILE DA PARTE DI CITTADINI STRANIERI NON RESIDENTI IN ITALIA

1. La richiesta di celebrazione del matrimonio o unione civile, da parte di cittadini stranieri non residenti in Italia va presentata Servizio Stato Civile almeno 30 giorni prima della data desiderata, corredata di copie dei documenti d'identità dei futuri sposi e del relativo nulla osta a contrarre matrimonio ai sensi dell'art.116 del C.C. ovvero di nulla osta a costituire unione civile rilasciato dalle proprie autorità consolari o per i paesi che hanno aderito alla Convenzione di Monaco del 05 settembre 1980, del certificato di capacità matrimoniale.

- 2. La data del matrimonio o dell'unione civile sarà fissata a seguito di positivo esame della suddetta documentazione ed in conformità alle norme del presente Regolamento, compatibilmente con la disponibilità del luogo prescelto il cui utilizzo dovrà essere richiesto secondo le modalità previste dall'articolo 5.
- 3. Almeno 8 giorni lavorativi prima della data del matrimonio o dell'unione civile, le parti dovranno produrre la fotocopia dei documenti d'identità dei due testimoni e, se necessario, dell'interprete e la scelta del regime patrimoniale della famiglia.

ART. 9 - MATRIMONIO O UNIONE CIVILE CON L'AUSILIO DI UN INTERPRETE

- 1. Nel caso l'Ufficiale dello Stato Civile, all'atto della richiesta di pubblicazioni di matrimonio o della richiesta di costituzione di unione civile, o al momento della produzione dei documenti, rilevi che le parti non comprendono la lingua italiana, queste dovranno avvalersi di un interprete così come previsto dagli artt. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere a propria cura ed a proprie spese. L'interprete designato dovrà prestare giuramento innanzi all'Ufficiale Stato Civile.
- 2. L'assistenza da parte dell'interprete sarà richiesta sia al momento della sottoscrizione del verbale di richiesta di pubblicazione o di verifica dell'assenza di impedimenti alla costituzione dell'unione civile che al momento della celebrazione del matrimonio o della costituzione dell'unione civile.

ART. 10 - MATRIMONI ED UNIONI CIVILI CELEBRATI SU DELEGA DI ALTRI COMUNI

- 1. Nel caso la celebrazione del matrimonio o la costituzione dell'unione civile avvenga su delega di altro Comune, gli interessati dovranno inoltrare al Servizio Stato Civile, preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione con anticipo di almeno 30 giorni indicando la data e l'ora prescelta . Il matrimonio o l'unione civile potranno essere celebrati nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente regolamento e compatibilmente con la disponibilità del luogo prescelto il cui utilizzo dovrà essere richiesto secondo le modalità previste dall'articolo 5 .
- 2. Le parti interessate alla celebrazione di cui al precedente comma 1, dovranno produrre almeno 8 giorni lavorativi prima della data di celebrazione, salvo diverso accordo con l'Ufficiale di Stato Civile, la seguente documentazione:
- delega del Comune richiedente;
- fotocopia dei propri documenti di identità;
- fotocopia dei documenti di identità dei due testimoni;
- scelta del regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni);
- ricevuta del pagamento del corrispettivo previsto dall'art.6 del presente regolamento.

ART. 11 - FORMALITA' PRELIMINARI ALLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO ED ALLA COSTITUZIONE DELL'UNIONE CIVILE

- 1. Nel giorno previsto per la celebrazione, per il regolare svolgimento della stessa, dovranno essere presenti, oltre alle parti, due testimoni maggiorenni, anche parenti, muniti di documento di identità in corso di validità.
- 2. Almeno 8 giorni prima della data prevista per la celebrazione, le parti dovranno consegnare presso l'Ufficio di Stato Civile, la scheda informativa con i dati dei testimoni nonché fotocopia dei relativi documenti di identità in corso di validità e la scelta del regime patrimoniale.

- della 3. In caso di variazione dei testimoni e/o dell'interprete 0 scelta del regime patrimoniale, gli sposi/le parti dell'unione civile devono comunicare la variazione entro le ore 09:00 del giorno lavorativo antecedente la celebrazione, facendo pervenire una nuova scheda informativa con i dati dello/degli stesso/stessi e il relativo documento di identità.
- 4. I nubendi e coloro che intendono unirsi civilmente, dovranno rispettare l'orario concordato per la celebrazione.

ART. 12 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

- 1. Il servizio competente alla predisposizione degli atti di matrimonio e di costituzione delle unione civili è il Servizio Stato Civile. Tale Servizio, in coordinamento con gli altri servizi comunali competenti alla gestione dei luoghi di celebrazione, comunicherà di volta in volta le date relative alle prenotazioni ai competenti uffici.
- 2. La prenotazione e la gestione della Cascina Robbiolo e della Cascina Fagnana e degli spazi esterni a tali strutture sono di competenza del Settore Istruzione.
- 3. La predisposizione degli allestimenti e l'eventuale fornitura di servizi aggiuntivi (sedie, gazebi, etc.) sono di competenza del Settore finanziario.

ART. 13 - MATRIMONI ED UNIONI CIVILI CELEBRATI FUORI DALLA CASA COMUNALE (ART.110 DEL C.C.)

- 1. La celebrazione del matrimonio o la costituzione dell'unione civile fuori della sede comunale sono regolamentati esclusivamente dall'art.110 del Codice Civile.
- 2. Qualora uno dei nubendi o delle parti che intendono unirsi civilmente sia impossibilitato/a a recarsi presso la sede comunale per infermità fisica o altro impedimento giustificato (es. motivi di pubblica sicurezza), l'Ufficiale di Stato Civile si recherà con il Segretario Comunale nel luogo in cui si trova il nubendo o la parte che intende unirsi civilmente impedito/a per celebrarne il matrimonio o l'unione civile. In questo caso occorreranno quattro testimoni. Lo stato di impedimento deve essere opportunamente documentato e comunicato all'ufficio di Stato Civile all'atto della richiesta della celebrazione del matrimonio o dell'unione civile, se l'impedimento è già conosciuto o, in ogni caso, in tempo utile per l'organizzazione. Non sono previste altre motivazioni o modalità per celebrare matrimoni o costituire unioni civili fuori dalla Casa comunale.

ART. 14 CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

- 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le normative vigenti in materia, in particolare:
 - il Codice Civile;
 - il DPR 3 novembre 2000 n.396;
 - la Legge n.76/2016;
 - il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;
 - lo Statuto Comunale.
- 2. Le successive norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia costituiscono modifica automatica ed integrazione del presente Regolamento.